

ALLEGATO B

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.3

MIGLIORAMENTO DI PASCOLI E PRATI-PASCOLO CON FINALITÀ AMBIENTALI

Indice generale

1	Descrizione delle finalità del tipo di operazione	3
2	Condizioni di ammissibilità.....	3
3	Criteri di selezione delle domande.....	5
4	Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili.....	6
5	Limitazioni.....	7
6	Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni.....	8
7	Fissità degli appezzamenti.....	8
8	Determinazione delle superfici ammissibili.....	8
9	Definizione del quadro finanziario.....	9
10	Adempimenti procedurali.....	9
10.1	<i>Domanda di aiuto e di pagamento</i>	<i>9</i>
10.2	<i>Domanda di estensione</i>	<i>10</i>
10.3	<i>Modifiche, termini, ritardi</i>	<i>10</i>
10.4	<i>Mancata presentazione della domanda annua di pagamento</i>	<i>11</i>
10.5	<i>Fasi del procedimento prima annualità</i>	<i>11</i>
10.6	<i>Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari</i>	<i>12</i>
11	Condizionalità	12
12	Requisiti minimi	12
13	Attività agricola.....	13
14	Clausola di revisione	13
15	Causa di forza maggiore	13
16	Comunicazione per cause di forza maggiore.....	14
17	Cessione	14
17.1	<i>Cessione totale.....</i>	<i>14</i>
17.2	<i>Cessione parziale</i>	<i>15</i>
17.3	<i>Subentro negli impegni in caso di decesso del beneficiario</i>	<i>16</i>
18	Conversione degli impegni	16
19	Rinunce agli impegni	16
20	Istruttoria dei recuperi.....	16
21	Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento	17
21	Dimostrazione della corretta esecuzione degli impegni.....	17

1 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE

Il tipo di operazione vuole favorire l'integrità e la qualità ecologica dei sistemi pascolivi e prativi della Toscana, in quanto elementi funzionali al mantenimento della biodiversità. E' necessario pertanto favorire il mantenimento di una attività antropica per contenere, mediante il mantenimento di pratiche agricole tradizionali, l'avanzamento del bosco e l'aumento di uniformità ambientale.

Pertanto è previsto il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie a pascolo soggetta ad impegno per un periodo quinquennale.

2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno coloro che nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, per uno dei seguenti reati in materia di lavoro ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

Il venir meno delle condizioni di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato.

Superfici

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

Il controllo delle superfici avviene:

- alla domanda di aiuto, con riferimento al dato dichiarato
- alla domanda di pagamento, al dato accertato

La superficie minima ad impegno deve essere almeno il 40% della superficie a pascolo e la superficie a premio non deve essere inferiore a 2 ha.

La superficie su cui calcolare quella minima ad impegno risponde alla seguente definizione: “terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. “

Rientrano tra queste superfici anche quelle dichiarate come destinate a tale uso a partire dal primo anno di impegno.

Le superfici su cui calcolare la percentuale minima ad impegno sono quelle codificate come prati permanenti in riferimento al catalogo delle colture di cui al DM 162/2015.

Di queste superfici, sono ammissibili a premio i pascoli dichiarati effettivamente pascolati di cui al DM del 26 febbraio 2015 all’art. 2 comma 4. Tutti i pascoli dichiarati pascolati devono essere soggetti ad impegno.

Il calcolo su cui si effettua il rispetto della percentuale minima è il seguente:

$$\% = \frac{\text{prato permanente pascolato richiesto a premio}}{\text{prato permanente pascolato} + \text{prato permanente non pascolato}}$$

Capi

Le UPZ collegate all’UTE oggetto di domanda devono presentare una consistenza minima di stalla di almeno 5 UBA. Tale consistenza deve essere mantenuta per tutta la durata dell’impegno.

Gli animali considerati ai fini della consistenza minima di stalla sono riferiti alla/e UPZ collegata/e all’UTE oggetto di domanda.

Per la consistenza minima di stalla sono prese in considerazione le UBA, della/e UPZ collegata/e all’UTE oggetto di domanda, date da:

- bovini (media restituita da BDN, 01/01 – 31/12)
- ovicapri (censimento di marzo; se l’allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN ed il censimento di marzo non è presente, si utilizza il dato medio restituito da BDN)
- equini appartenenti a razze autoctone (doc. id 750 al 31/12 fornito da ARAT – Associazione Regionale Allevatori Toscana): Cavallo Maremmano, Cavallo Monterufolino, Cavallo Appenninico, Asino dell’Amiata
- suini appartenenti a razze autoctone (doc. id 750 al 31/12 fornito da ARAT – Associazione Regionale Allevatori Toscana): Cinta Senese

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il numero degli animali con cui calcolare la consistenza minima di stalla è riferito all’anno precedente la presentazione della domanda stessa, come sopra descritto. Il mantenimento di questi requisiti viene verificato l’anno successivo alla presentazione di ogni domanda di pagamento come dato consuntivo al 31/12 di ogni anno.

Se i capi di una razza la cui consistenza va verificata tramite doc. id 750 vengono trasferiti successivamente al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento, il soggetto che ha acquisito i capi può presentare domanda a condizione che il doc id 750 che attesta le consistenze sia correttamente caricato anche sul suo fascicolo aziendale e che il trasferimento sia esplicitato nelle note del suddetto documento.

Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella sottostante:

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini fino a sei mesi	0,4 UBA
Ovini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Caprini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Scrofe e verri riproduttori di oltre 50 Kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA

3 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri vengono verificati e valutati con riferimento all'ultimo piano di coltivazione oggetto della domanda di aiuto.

Principio	Criterio	Punteggi
I Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex art.32 del reg. UE1305/2013)	<i>a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al DM 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >60%</i>	10
	<i>b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al DM 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >30% e ≤ a 60%</i>	8
II Tipologia di allevamento	<i>a) presenza di UPZ ovicaprina collegata all'UTE oggetto di domanda</i>	10
	<i>b) presenza di UPZ diversa dalla ovicaprina collegata all'UTE oggetto di domanda</i>	7
III SITI Natura 2000 *	<i>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al DM 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 >50%</i>	7
IV Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000 *	<i>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al DM 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree protette >50%</i>	5
V Zone ZVN	<i>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al DM 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50%</i>	3

*: I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015

I punteggi IIa e IIb sono alternativi tra loro. In caso di presenza di più UPZ sulla stessa UTE, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene considerata l'UPZ con consistenza maggiore in termini di UBA nell'anno precedente la presentazione della domanda.

In caso di stalla con ovini e caprini, i capi di ovini e caprini vanno sommati se le UPZ afferiscono alla stessa UTE oggetto di domanda.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor carico ammissibile.

4 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI

Gli impegni relativi alla SOI (superficie oggetto di impegno) sono:

- divieto di diserbo chimico
- divieto di utilizzo di fitofarmaci per la difesa
- divieto di fertilizzazione chimica
- divieto di trasemina
- eliminazione delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, con asportazione di tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre)
- escluso il pascolo con suini e ungulati selvatici allevati
- carico massimo di bestiame pari a 1,5 UBA per ha di SAU dell'UTE oggetto di impegno
- carico annuale compreso tra 0,2 e 0,8 UBA/ha di pascolo in siti Natura 2000 e tra 0,2 e 1,0 UBA/ha nelle altre zone (per i bovini, in caso di pascolo stagionale il carico è parametrato di conseguenza)
- obbligo, nel caso in cui il carico di bestiame sia compreso tra 0,2 e 0,4, di almeno uno sfalcio annuo
- obbligo di utilizzo di macchine munite di barre di involo per l'effettuazione degli sfalci
- allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA
- divieto di accumulo di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame
- apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico nei siti Natura 2000 e 85 kg/ha nelle altre zone
- obbligo di registrazione delle operazioni colturali
- obbligo di registrazione dei periodi di inizio e fine pascolamento (solo per i bovini in caso di pascolo stagionale)

A partire dal 15 maggio 2021 vige il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato nell'UTE oggetto di impegno ai sensi della DGR 348/2018.

Lo sfalcio (obbligatoriamente con le barre di involo) può essere praticato anche per range di carico superiori a quelli indicati per mantenere il pascolo in buone condizioni.

La superficie a impegno deve interessare almeno il 40% della superficie occupata da pascoli e prati pascolo, così come indicato al par. 2 *Condizioni di ammissibilità – Superfici*.

Il conteggio degli animali ai fini del carico è analogo a quello riportato al par. 2 *Condizioni di ammissibilità – Capi*.

Il carico viene verificato in via amministrativa alla domanda di pagamento (anno n) rispetto ai capi dello stesso anno n e rispetto alle superfici di pascolo così come definite al par. 2 *Condizioni di ammissibilità – Superfici*, secondo il seguente rapporto:

Carico ottimale: $\frac{\text{UBA}}{\text{prati permanenti pascolati}}$

Per i soli bovini è possibile indicare un tempo effettivo di pascolamento, continuato e non divisibile in ulteriori periodi. Tale dichiarazione deve essere compilata nell'istanza di pagamento compilando l'apposito campo di inizio e fine pascolamento.

In questi casi il carico è calcolato nel seguente modo:

carico per pascolo stagionale = $\frac{(\text{n}^\circ \text{giorni pascolamento})}{365} \times \frac{\text{n}^\circ \text{UBA}}{\text{n}^\circ \text{ha di pascolo}}$

In presenza di UTE con pascoli ricadenti sia in zone ordinarie che nelle zone Natura 2000, per il rispetto del carico massimo si procede operando una media ponderata, ovvero fatta 100 la somma di A (ha in zona Natura 2000) + B (ha in zona ordinaria), si moltiplicherà il peso percentuale delle due zone per il carico massimo ammissibile:

- per le zone Natura 2000 il carico massimo sarà $0,8 * A/100$
- per le zone ordinarie il carico massimo sarà $1 * B/100$
- per il complesso della superficie il carico massimo da rispettare sarà quindi $(0,8 * A/100) + (1 * B/100)$ il confronto sarà semplicemente fatto con n° UBA totale/ha pascolo totali (A+B)

È obbligatoria la tenuta di appositi registri i cui contenuti minimi sono definiti nel paragrafo 21.

È possibile comunque utilizzare il Quaderno delle RegISTRAZIONI messo a disposizione nella sezione PAN nel sistema informativo di Artea. Il quaderno consente l'annotazione di tutte le operazioni colturali previste dal PAN, dalla condizionalità e dagli impegni specifici del tipo di operazione.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale n. 915 del 17 luglio 2019 e s.m.i. sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM 17 gennaio 2019: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.

5 LIMITAZIONI

Le aree forestali, come definite dal comma 9, art. 3 della L.R. n. 39/2000 e s.m.i., sono escluse dalle superfici ammissibili.

Nei siti Natura 2000 dove gli strumenti di gestione relativi prevedano il divieto di pascolamento, nessun premio verrà corrisposto.

A partire dal 15 maggio 2021 vige il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato nell'UTE oggetto di impegno ai sensi della DGR 348/2018.

È prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al paragrafo 5.2 o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI

A fronte di un impegno quinquennale il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso (Decreto ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.e Circolare Agea ACIU n. 120 del 01/03/2016).

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso (Decreto ARTEA n. 140/2015).

Il premio è pari a 130 euro/ha di pascolo.

È possibile la combinazione sulla stessa superficie solo con la misura 11 con un premio pari a 170 euro/ha.

7 FISSITÀ DEGLI APPEZZAMENTI

Le superfici interessate dagli impegni non possono ridursi o variare fisicamente nel corso del tempo, pertanto gli impegni si applicano ad appezzamenti fissi rispetto alla domanda di aiuto. La riduzione della superficie soggetta ad impegno e ammessa a pagamento comporta la riduzione ed il recupero delle somme eventualmente già erogate per le superfici in diminuzione.

Per il mantenimento del requisito di ammissibilità relativo alla percentuale minima di pascoli a impegno, nel caso in cui alcuni appezzamenti inizialmente a impegno non siano più nelle disponibilità dell'azienda, l'azienda stessa può ripristinare il criterio assoggettando ad impegno altre superfici sulle quali tuttavia non percepirà alcun premio.

Con le domande di pagamento annue, fermi restando gli appezzamenti iniziali, può essere richiesto un numero di ettari superiore (cfr. par. "Domanda di estensione").

8 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AMMISSIBILI

L'accertamento delle superfici ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, Capo IV.

9 DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

Le risorse stanziare nella prima annualità per l'attivazione del tipo di operazione 10.1.3 per il presente bando sono pari a euro 286.666,00 all'anno per i primi tre anni, per complessivi euro 860.000,00.

Il pagamento del quarto e del quinto anno di impegno con le risorse della programmazione 2021 – 2027 è condizionato all'approvazione del regolamento di transizione definitivo e al verificarsi delle condizioni che saranno stabilite dal regolamento stesso e dai relativi atti delegati.

10 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Le domande di aiuto e pagamento contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

10.1 Domanda di aiuto e di pagamento

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce la richiesta di adesione al tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.i. accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del Piano di coltivazione, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015 e lo stesso Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Deve comunque essere presentata una sola domanda anche se si intende sottoporre ad impegno più UTE. In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per il presente tipo di operazione.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta il tetto massimo liquidabile con le domande di pagamento.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto; ai fini del pagamento il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda per le superfici ammesse a premio.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.2 Domanda di estensione

La domanda di estensione a seguito dell'acquisizione di nuove superfici o dell'incremento della percentuale a impegno è considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. Le domande di estensione sono ammesse esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni; indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, le nuove superfici acquisite sono comunque soggette ad impegno. Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale ma consentono l'estensione alle nuove superfici dell'ammissione a premio per il restante periodo dell'impegno iniziale.

10.3 Modifiche, termini, ritardi

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali deroghe dettate da regolamenti unionali. Per il 2020 la scadenza della domanda di aiuto è fissata al 15 giugno ai sensi del Reg. UE 2020/501.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

La possibilità di presentare domanda con un ritardo massimo di 25 giorni non è prevista per la domanda di aiuto, la cui scadenza è perentoria.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di

pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

In caso di proroghe unionali al il termine di presentazione delle domande di pagamento, i termini per i ritardi e le modifiche sono prorogati di conseguenza.

10.4 Mancata presentazione della domanda annua di pagamento

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento e/o del piano di coltivazione grafico comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento o il piano di coltivazione grafico viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco.

10.5 Fasi del procedimento prima annualità

In caso di proroghe unionali le seguenti scadenze sono prorogate automaticamente.

Presentazione delle domande di aiuto	Entro il 15 giugno 2020
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro il 30 settembre 2020
Presentazione della prima domanda di pagamento	Entro il 15 maggio 2021
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di pagamento annualità 2021

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 16 maggio 2020, anche nel caso di proroghe unionali per la presentazione delle domande.

La possibilità di presentare domanda con un ritardo massimo di 25 giorni non è prevista per la domanda di aiuto, la cui scadenza è perentoria.

Per la compilazione della domanda di aiuto è propedeutica la validazione del fascicolo aziendale effettuata nel 2020 tramite la compilazione di un piano di coltivazione grafico (PCG) presentato prima della domanda di aiuto.

Le indicazioni ivi contenute relativamente alla localizzazione ed estensione dei pascoli effettivamente pascolati sono necessarie alla stesura della graduatoria e alla definizione del tetto di spesa. Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

Al 15/05/2021 (o altra data prevista da regolamenti unionali) è presentata la prima domanda di pagamento sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda di pagamento stessa ed in cui le superfici precedentemente

dichiarate con la domanda di aiuto sono effettivamente richieste a pagamento.

Con la prima domanda di pagamento (15/05/2021 o altra data prevista da regolamenti unionali) eventuali riduzioni di superfici a impegno per perdita del titolo di possesso rispetto alla domanda di aiuto sono trattati come scostamenti ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, Capo IV, salvo il caso in cui il richiedente non abbia esplicitamente rinunciato a questi terreni in sede di domanda di aiuto.

Le domande di pagamento fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione grafico presentato dal richiedente prima della presentazione della domanda di pagamento stessa ai sensi dell'art. 9 del DM 162/2015.

10.6 Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro il 30 settembre 2020 ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

11 CONDIZIONALITÀ

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2019 :“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e dalla delibera di GR n. 631/2019: “Delibera di GR n. 632/2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 17 gennaio 2019 - Sostituzione allegato A” e s.m.i.

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio.

12 REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM 5 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e alle delibere di GR n.1126/2016, n.1023/2017 e n.993/2019: “Modifiche alla delibera di G.R. n. 1023/2017 relativa al Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima. Sostituzione allegati”

I requisiti minimi e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

13 ATTIVITÀ AGRICOLA

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra sono definite dalla delibera di GR n. 1126/2016.

14 CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

15 CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario della sottomisura 10.1 non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il

periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

16 COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati all'ufficio responsabile di ARTEA per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

17 CESSIONE

17.1 Cessione totale

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
2. l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto alla data della cessione dell'UTE o dell'allevamento in questione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera UTE; il pagamento è riconosciuto per il solo importo ammesso con la domanda di aiuto del cedente; il cessionario potrà presentare domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio.

17.2 Cessione parziale

Nel caso di cessione parziale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro parziale (di superfici e non dell'intera UTE) è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto alla data della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

Il tipo di operazione 10.1.3 comporta la fissità delle parcelle nel rispetto di una percentuale minima (40%) soggetta ad impegno riferita alle superfici a pascolo dell'UTE. Qualsiasi riduzione della superficie soggetta ad impegno e ammessa a pagamento comporta la riduzione ed il recupero delle somme già erogate; riduzioni al di sotto della percentuale minima comportano la decadenza dalla misura (fatta salva la possibilità prevista al par. 6 "Fissità degli appezzamenti").

Ferma restando la percentuale minima a impegno in capo al cedente, si possono verificare i seguenti casi:

- la cessione delle superfici eccedenti il 40% della superficie a pascolo avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione; in tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione del quinquennio gravante sulle superfici acquisite.

- le superfici eccedenti il 40% della superficie a pascolo vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso tipo di operazione; in tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente. Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse, fermo restando il rispetto dell'impegno su almeno il 40% delle superfici a pascolo. Le superfici già in possesso del concessionario e soggette ad impegno a seguito del subentro possono essere ammesse a pagamento solo con l'ammissione della domanda di estensione.

17.3 Subentro negli impegni in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di invocare la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto.

18 CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014, nel corso dell'esecuzione di un impegno può essere autorizzata la conversione (trasformazione) in un altro impegno purché:

1. la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato.

Nel corso dell'esecuzione dell'impegno relativo al tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali" può essere autorizzata la conversione al tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici ed idrici" o alla misura 11 "Agricoltura biologica".

La conversione determina l'inizio di un nuovo periodo quinquennale di impegno, a prescindere da quando è iniziato il periodo di impegno originario.

19 RINUNCE AGLI IMPEGNI

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

20 ISTRUTTORIA DEI RECUPERI

L'ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

21 CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla presentazione delle domande. In ogni caso ARTEA, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

21 DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI

Nella fase di controllo in loco la corretta esecuzione degli impegni viene effettuata tramite la verifica dei seguenti elementi:

- Registro delle operazioni colturali
- Registro di magazzino
- Possesso delle attrezzature idonee all'assolvimento degli impegni relativi all'eliminazione delle infestanti e allo sfalcio
- Esecuzione dell'operazione di sfalcio nei casi previsti
- Esecuzione delle operazioni di eliminazione delle piante arbustive
- Eventuali fatture di acquisto di letame
- Eventuali fatture di lavorazione effettuate da contoterzisti
- Presenza doc id 750 per le consistenze degli animali appartenenti a razze autoctone suine ed equine
- Registrazione capi in BDN per le altre razze
- Registro di stalla

Si ricorda che dal 15 maggio 2021 vige il divieto di utilizzo del glifosate su tutta l'UTE oggetto di impegno.